



MOVIMENTO 5 STELLE IGLESIAS

*Sindaco del Comune di Iglesias
Sig. Mauro Usai*

*Presidente del Consiglio
Sig. Daniele Reginali*

*Presidente Commissione Bilancio
Sig. Nicola Concas*

Consiglieri tutti

Oggetto: Mozione "Compensa-Tributi", modifica del regolamento TOSAP

PREMESSO CHE:

- In data 19/03/2019 il consiglio comunale ha approvato la proposta n.8 riguardante il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

CONSIDERATO CHE:

- Con Risoluzione n.137/E del 08/11/2017 dell'Agenzia delle Entrate, operativa dal 20/11/2017, sono stati istituiti i codici tributo e pubblicate le relative istruzioni per il versamento, mediante modello F24, delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali, ai sensi dell'art. 2-bis del decreto legge n.193 del 22/10/2016;
- Il comma 1 dell'art. 2-bis del D.L. 22/10/2016 n. 193, stabilisce che, a decorrere al 1° ottobre 2017, in deroga all'art. 52 del D. Lgs 15/12/1997 n.446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli enti locali può essere effettuato, tra l'altro, mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del D.L. 09/07/1997, N. 241 (Modello F24);
- La suddetta risoluzione interviene a colmare una lacuna nel sistema del versamento diretto delle entrate tributarie agli enti locali permettendo, quindi, al contribuente, di scegliere di pagare anche attraverso il circuito F24, senza che sia più necessaria la stipula di apposita convenzione tra i comuni e gli altri enti locali e l'Agenzia delle Entrate;



MOVIMENTO 5 STELLE IGLESIAS

PRESO ATTO CHE:

- Il regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa, all'art.25, alla voce "versamento della tassa" al comma 3, cita testualmente: *"Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune"*;

- I commi 1 e 2 dello stesso art. 25 stabiliscono:

➤ 1) *"Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 Dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima"*;

➤ 2) *"Negli anni successivi e in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di Gennaio"*;

SI IMPEGNA SINDACO, ASSESSORE AL BILANCIO E PRESIDENTE DELLA 1°COMMISSIONE A:

- Modificare le modalità di pagamento di cui al comma 3 dell'articolo 25 del suddetto regolamento, in modo che la corresponsione della tassa possa essere effettuato anche attraverso il circuito F24 e non solo a mezzo conto corrente postale, per cui riscrivere il suddetto comma nel seguente:

"Il pagamento della tassa può essere effettuato mediante utilizzo dell'apposito modello F24 o tramite versamento a mezzo di conto corrente intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del Comune";

- Modificare i commi 1 e 2 dell'art.25 nel seguente modo:

1) In base all'art. 50 comma 5 bis D.Lgs. 507/93, come modificato dall'art. 1 ter della legge n95 del 29/03/95, la tassa, se di importo superiore a Euro 258,23 può essere corrisposta in quattro rate senza interessi, di eguale importo, aventi scadenza nei mesi di marzo, aprile, luglio e ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenze rispettivamente nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Le disposizioni di cui al



MOVIMENTO 5 STELLE IGLESIAS

presente comma si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione ai sensi dell'art. 45 comma 8 del D.Lgs. 507/93;

- 2) Negli anni successivi ed in mancanza di variazioni nelle occupazioni permanenti, il versamento della tassa può essere effettuato in 4 rate, come indicato al precedente comma 1.

CONSIDERAZIONI FINALI:

Breve accenno tecnico del vantaggio che la nostra proposta porta agli esercenti.

I termini e le modalità di pagamento sopra esposte creano gravi problemi di liquidità principalmente agli operatori commerciali, date le difficoltà economiche che gli stessi stanno affrontando da circa un decennio.

Posticipare la data di scadenza del pagamento della tassa dal mese di Gennaio al mese di Marzo, suddividere l'importo della stessa in 4 rate, quando d'importo superiore a Euro 258,23 e vista la possibilità di effettuare i versamenti anche tramite modello F24, permette non solo di distribuire il costo su un periodo ampio (fino a massimo 10 mesi, da gennaio a ottobre) ma, soprattutto e in riferimento agli esercenti, di poter pagare la tassa utilizzando in compensazione i crediti vantati nei confronti dell'erario o di altri enti pubblici; si pensi, ad esempio, alla possibilità di utilizzare, per il versamento della tassa, i crediti IVA, IRPEF, IRES, IRAP, derivanti dalle dichiarazioni IVA e dalle dichiarazioni dei redditi o ai crediti vantati nei confronti dell'INPS, dovuti, principalmente, alle anticipazioni delle indennità di malattia di maternità.

Iglesias, li 08/04/2019

Federico Garau
Francesca Tronci
Bruna Moi

